

Codice A2002A

D.D. 22 dicembre 2017, n. 729

DGR 25 settembre 2017, n. 37-5673. Forte di Exilles. Approvazione dello schema di Accordo di valorizzazione predisposto dall'Agenzia del Demanio ex art. 112, comma 4, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42.

Premesse:

La Regione Piemonte è consegnataria del Forte di Exilles in virtù del “Verbale di Consegna dall'Amministrazione Finanziaria alla Regione Piemonte – Compendio denominato ex Forte di Exilles”, prot. 6078/79 del 15 giugno 1979.

Con la D.G.R. n. 25-769 del 15/12/2014, sono state approvate le linee di indirizzo per l'avvio di un nuovo progetto di valorizzazione del Forte di Exilles.

In particolare, nell'anno 2016, con lettera del 31/05/2016, prot. 330/CUT, la Regione ha avviato nei confronti dell'Agenzia del Demanio e del Ministero dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo il procedimento per il definitivo perfezionamento del titolo d'uso del Forte stesso, nell'ambito di un programma di valorizzazione e di sviluppo culturale del Forte, nel rispetto e in coerenza con il Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), chiedendo la convocazione del Tavolo Tecnico Operativo, istituito con Decreto 118 del 1 aprile 2011, in conformità all'art. 5, comma 5 del D.lgs. 28 maggio 2010, n. 85, ai fini dell'acquisizione della proprietà a titolo gratuito da parte della Regione.

In occasione della prima riunione in data 22/09/2016 del Tavolo Tecnico Operativo, la Regione Piemonte ha presentato e illustrato le linee strategiche del programma di valorizzazione culturale inerente il Forte.

Il programma è stato poi perfezionato e definito anche in collaborazione con i Settori regionali Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e Tecnico e sicurezza ambienti di lavoro ed è stato approvato con DGR 25 settembre 2017, n. 37-5673 “D.Lgs 28 maggio 2010, n. 85, art. 5, comma 5. Approvazione del Programma di valorizzazione del complesso monumentale denominato "Forte di Exilles", finalizzato all'acquisizione della proprietà dello stesso”.

Con la medesima DGR n. 37-5673 è stata demandata, per competenza, alla Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Settore Valorizzazione del patrimonio culturale, Musei e siti Unesco, con la collaborazione dei competenti uffici della Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio, l'adozione degli atti e il compimento delle attività necessarie per l'approvazione del Programma da parte del Tavolo Tecnico Operativo predetto ed è stata inoltre demandata al medesimo Settore Valorizzazione del patrimonio culturale, Musei e siti Unesco, l'approvazione dell'accordo di valorizzazione conseguente all'approvazione del Programma di valorizzazione di cui sopra, nel rispetto ed in coerenza con le indicazioni della delibera 37-5673.

In occasione della seduta del Tavolo Tecnico del 28 novembre 2017, è stato condiviso lo schema di Accordo di collaborazione predisposto dall'Agenzia del Demanio, ai sensi dell'art. 112, comma 4, del D.Lgs 42/2004, nel testo allegato alla presente determinazione.

L'Accordo recepisce i principali contenuti del Programma di valorizzazione ed è altresì coerente con gli indirizzi e le strategie contenute nella DGR del 25 settembre 2017.

Si ritiene, pertanto, in adempimento al mandato ricevuto con la stessa DGR, di approvare lo schema di Accordo di valorizzazione nel testo allegato al presente provvedimento a farne parte integrante.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

visto il Dlgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i. - artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

vista la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale", art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti";

visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;

vista la DGR 25 settembre 2017, n. 37-5673 "D.Lgs 28 maggio 2010, n. 85, art. 5, comma 5. Approvazione del Programma di valorizzazione del complesso monumentale denominato "Forte di Exilles", finalizzato all'acquisizione della proprietà dello stesso"

determina

- di approvare lo schema di Accordo di valorizzazione del Forte di Exilles, predisposto dall'Agenzia del Demanio, ai sensi dell'art. 112, comma 4, del D.Lgs 42/2004, nel testo allegato alla presente determinazione, da sottoscrivere tra Regione Piemonte e Agenzia del Demanio, finalizzato al successivo trasferimento della proprietà del bene alla Regione Piemonte;

- di autorizzare il Direttore della Direzione Promozione della cultura, del turismo, dello sport alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al precedente punto, anche eventualmente apportando allo stesso modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Allegato



ACCORDO DI VALORIZZAZIONE

ex art. 112, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

Forte di Exilles (TO), denominato Fortificazione - TOD0032/parte

In data _____ presso la sede del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo –
Segretariato Regionale del MiBACT per il Piemonte – in Torino, Piazza San Giovanni 2;

TRA

il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Segretariato Regionale del MiBACT per
il Piemonte, rappresentato dal Segretario Regionale _____

l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, rappresentata dal Direttore
Regionale _____

la Regione Piemonte, rappresentata da _____

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante *“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”*, ed in particolare l'art. 19, con il quale sono individuati i principi ed i criteri direttivi cui dovranno conformarsi i decreti legislativi di cui all'articolo 2 della medesima legge, nel definire l'attribuzione a titolo non oneroso a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante *“Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

Visto l'articolo 2, comma 4, del richiamato decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in base al quale l'ente territoriale, a seguito del trasferimento, è tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto della collettività;

Visto l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo già sopra richiamato, in base al quale *“in sede di prima applicazione del presente decreto legislativo, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del Codice per i beni culturali ed il paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., lo Stato provvede, entro un anno dalla data di presentazione della domanda, al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del citato Codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione”*;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., *“Codice per i beni culturali ed il paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2001, n. 137”*;

Visto l'articolo 112, comma 4, del Codice per i beni culturali ed il paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., secondo il quale *“lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica”*, promuovendo altresì *“l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati”*;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in data 9 febbraio 2011 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato Generale e l'Agenzia del Demanio, con il quale sono state definite le modalità attuative e le procedure operative per la definizione degli accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale di cui al richiamato articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85/2010;

Vista la richiesta di attivazione da parte della Regione Piemonte del Tavolo Tecnico Operativo, istituito con Decreto 118 del 01.04.2011, ai sensi del DLgs 85/2010 e del Protocollo d'Intesa stipulato tra il MiBACT e l'Agenzia Demanio, inviata in data 31 maggio 2016, prot. n. 330, al fine di presentare in tale sede la propria proposta di acquisizione del complesso immobiliare demaniale Forte di Exilles (TO), denominato Fortificazione; la porzione di compendio immobiliare oggetto di futuro trasferimento è identificato al codice TOD0032/parte, censita al Catasto Terreni di Exilles al Foglio n. 26 particella C, meglio individuata nella planimetria (all."A") * in corso di accatastamento a cura e spese della Regione Piemonte;



Considerato che il bene Forte di Exilles, sito in Exilles (TO), via degli Alpini n. 1, è riconosciuto di particolare interesse ai sensi della Legge 1 giugno 1939 n. 1089, come da Decreto del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione del 28 maggio 1968; è inoltre in corso la procedura di rinnovo del vincolo ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., attivata d'ufficio;

Vista la circolare 18 del 18/05/2011 emanata dal Segretariato Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con la quale sono state fornite istruzioni di dettaglio per l'attuazione del procedimento di cui all'art. 5 comma 5 del D.lgs 85/2010;

Visto il Decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte n. 118 del 1° aprile 2011, con il quale è stato costituito il Tavolo Tecnico Operativo per la Regione Piemonte, previsto dal comma 1 dell'art. 4 del richiamato protocollo d'intesa del 9 febbraio 2011 tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato Generale e Agenzia del Demanio e Visto, altresì, il Decreto del Segretario Regionale per il Piemonte n. 133/2015;

Vista la nota 3812/17 del 13 luglio 2017 con la quale il Segretariato Regionale per il Piemonte del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo ha convocato il Tavolo Tecnico Operativo, costituito ai sensi di quanto sopra citato, per la valutazione della richiesta di trasferimento della proprietà del compendio demaniale in parola;

Visto il Programma di valorizzazione dell'immobile sopra citato, presentato dalla Regione Piemonte con nota del 26 settembre 2017, prot. n. 11721;

Visto il parere favorevole al Programma di Valorizzazione reso dalla Segretariato Regionale del MiBACT per il Piemonte di concerto con l'Agenzia del Demanio, nella seduta del Tavolo Tecnico Operativo del 24 ottobre 2017, come risultante dal relativo processo verbale;

Considerate le competenze istituzionali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in materia di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale ed il conseguente interesse ad attivare forme di valorizzazione e sviluppo del compendio sopra individuato;

Considerato che il Programma di Valorizzazione come approvato dal MiBACT consentirà di sviluppare efficacemente la destinazione del Forte, consentendo di dare centralità e valorizzare un bene collocato in una posizione in parte marginale non facilmente raggiungibile rispetto ai grandi flussi turistici, creando altresì benefici socio-economici nell'area;



Considerate le competenze istituzionali dell'Agenzia del Demanio in materia di gestione, valorizzazione, anche a fini economici, e dismissione dei beni immobili di proprietà dello Stato;

Ritenuto da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino che non sussistono ragioni ostative, di carattere storico, artistico, archeologico, culturale, al trasferimento del compendio immobiliare sopra individuato al demanio pubblico comunale, ai sensi degli art.55 e 56 del Codice dei beni culturali;

Acquisita l'autorizzazione alla sottoscrizione del presente Accordo con nota prot. n. _____ del ___/___/___ da parte del Direttore Generale dell'Agenzia del Demanio ;

Acquisita la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. _____ del ___/___/___ con cui sono stati approvati i contenuti della bozza dell'Accordo di Valorizzazione e del relativo Programma di Valorizzazione (già approvato con DGR 37-5673 del 25 settembre 2017);

Visto il parere prot. n. 87488 del 12.11.2012 reso, su richiesta dell'Agenzia del Demanio, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – in base al quale, nel caso in cui il trasferimento di immobili ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010 determini conseguenze finanziarie negative per l'Erario a causa del venir meno di canoni di concessione o indennizzi di utilizzazione di detti immobili, è necessario individuare idonei mezzi di copertura finanziaria, ad esempio mediante soluzioni compensative volte a ridurre in misura corrispondente le risorse statali spettanti a qualsiasi titolo agli Enti Territoriali beneficiari dei medesimi trasferimenti;

Viste le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano il presente Accordo di Valorizzazione.

Articolo 1

(Bene oggetto dell'Accordo)

Il presente Accordo ha per oggetto l'immobile Forte di Exilles (Torino), denominato Fortificazione sito in Exilles (TO), Via degli Alpini n. 1, ed attualmente al Catasto Terreni di Exilles al Foglio n. 26 particella C, e identificato al codice TOD0032/parte;

Articolo 2

(Obiettivi di tutela e valorizzazione culturale)



Il presente Accordo definisce le strategie e gli obiettivi di tutela e valorizzazione del compendio demaniale Forte di Exilles che vengono perseguiti attraverso l'apposito Programma di Valorizzazione, volto alle attività di recupero e rifunionalizzazione del Forte che dovranno prendere avvio dalla messa in atto di azioni e funzioni compatibili con le caratteristiche del luogo, ovvero percorsi di visita, festival ed eventi, ristorazione ed eventuale fase 3 che prevede ricettività alberghiera, attività formative e commerciali, valorizzazione degli itinerari connessi con il Forte.

Gli obiettivi strategici citati perseguono la conservazione e recupero complessivo dello stesso, ampliando altresì la fruibilità e lo sviluppo delle potenzialità turistiche del luogo, anche attraverso l'indizione di una procedura di gara per la valorizzazione del bene in esito alla realizzazione di preliminari interventi di recupero e risanamento.

Nelle more dell'affidamento della concessione a terzi, la Regione continuerà a garantire gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Articolo 3

(Programmi e piani strategici di sviluppo)

Per realizzare quanto esposto al precedente articolo, occorre dare corso ad una serie di interventi necessari a garantire la conservazione del bene e, altresì, a concludere il percorso di recupero e valorizzazione complessiva del bene stesso già intrapreso. Tali interventi verranno, in parte, eseguiti a cura e onere della Regione, preliminarmente all'affidamento della concessione a terzi e, in parte, posti a carico del concessionario, il quale, muovendo da un rilievo architettonico messo a disposizione da parte degli uffici regionali in occasione dell'indizione della gara, dovrà valutare le corrette modalità di intervento.

In fase di programmazione la Regione Piemonte ha definito una **prima fase** che comprende le opere edili ed impiantistiche, a carattere manutentivo, necessarie sia per la conservazione di quanto oggetto di passati interventi di restauro, sia per la garanzia di sicurezza degli utenti che a vario titolo hanno occasione di frequentare il percorso di visita attualmente aperto al pubblico. Questi interventi saranno realizzati a cura e onere della Regione Piemonte. Si tratta di interventi che, per la loro natura di manutenzione ordinaria edile, rientrano e trovano copertura nell'Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 50/2016 con unico operatore per la manutenzione degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione. Il termine ultimo previsto per l'ultimazione dei lavori è il 31 dicembre 2019.



Una **seconda fase** è posta ad esclusivo onere e responsabilità del concessionario e prevede un potenziamento dell'attuale percorso di visita, mediante il recupero di nuovi spazi a fini espositivi. Il tempo per la realizzazione dei lavori è di circa 3 anni, eventualmente suddivisibile in lotti funzionali, ed il termine ultimo previsto per l'ultimazione dei lavori è il 31 dicembre 2023.

Al fine di realizzare detta seconda fase, pertanto, la Regione intende attivare una procedura pubblica per la concessione di valorizzazione ex art. 3 bis DL 351/2001 del complesso a terzi finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione, in considerazione del pregio storico-artistico e paesaggistico dello stesso, anche secondo le indicazioni che saranno contenute nelle prescrizioni impartite dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi del DLgs 42/2004. Il rapporto di concessione che verrà ad instaurarsi a seguito della gara a evidenza pubblica, sarà disciplinato dalla Convenzione che verrà sottoscritta tra Regione e aggiudicatario, nonché dalle norme, regolamenti, prescrizioni dagli stessi richiamati; non troverà applicazione il D.Lgs 50/2016, salvo quanto espressamente richiamato negli atti di gara. Il concessionario si impegnerà ad acquisire, a proprio esclusivo onere e rischio il conseguimento di ogni autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l'esecuzione degli interventi e per l'esercizio delle attività di gestione previste nel piano che presenterà in sede di offerta e si impegnerà a svolgere, a proprio rischio, profitto e responsabilità, le attività economiche proposte, assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo. Le destinazioni d'uso proposte devono risultare nella loro materiale attuazione compatibili con il carattere storico artistico del bene, che non dovrà essere comunque destinato ad usi anche solo temporanei non compatibili. La durata della concessione sarà commisurata al raggiungimento dell'equilibrio economico- finanziario del piano degli investimenti e della connessa gestione. La proposta di valorizzazione oggetto della concessione dovrà essere accompagnata da un piano economico finanziario che dimostri la sostenibilità del progetto di recupero posto a carico del concessionario e di successiva gestione e la concessione sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di parametri qualitativi e quantitativi. Non sarà prevista una base d'asta ma il PEF dovrà tenere conto dei seguenti elementi minimi:

- realizzazione degli interventi tecnici entro le tempistiche sopra previste per le relative fasi come dettagliate negli atti di gara;



- durata della concessione: fino a un massimo di 50 anni in funzione dell'ammontare degli investimenti sostenuti.

Successivamente alla stipula del contratto di concessione, non sono previsti oneri a carico della Regione Piemonte; il concessionario potrà dar vita ad attività che generino un reddito sufficiente alla copertura dei costi sostenuti, compresa la normale remunerazione del capitale investito nel progetto.

La **terza fase**, meramente eventuale, è costituita dalla possibilità per il concessionario di proseguire nel recupero di spazi attualmente esclusi dal percorso di visita ed in parte abbandonati, dotando il forte di funzioni attualmente assenti, a proprio esclusivo carico.

Articolo 4

(Obblighi conservativi e prescrizioni per la fruizione pubblica)

Il soggetto beneficiario del trasferimento è tenuto a garantire la conservazione del bene assumendosi l'onere dell'attuazione di interventi di restauro di cui al precedente art. 3 comma 2 e della successiva manutenzione del bene; i relativi progetti dovranno essere preventivamente sottoposti all'approvazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ai fini del rilascio del nulla osta, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.. Dovranno altresì, qualora ne ricorrano i presupposti, essere sottoposti all'*iter* autorizzativo definito dall'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

Il soggetto beneficiario del trasferimento, dovrà altresì, qualora ne ricorrano i presupposti, farsi carico degli adempimenti di verifica antisismica del patrimonio culturale previsti dalla normativa vigente.

Le destinazioni d'uso proposte devono risultare nella loro materiale attuazione compatibili con il carattere storico artistico del bene che non dovrà comunque essere destinato ad usi, anche solo temporanei, non compatibili.

Ogni variazione di destinazione d'uso, anche minima rispetto a quanto previsto dal Programma di Valorizzazione, anche qualora non comporti modifiche alla consistenza materiale del bene, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ai sensi del D.lgs 42/2004 e s.m.i..



In particolare gli interventi dovranno mantenere inalterato l'insieme paesaggistico e architettonico ed essere improntati al completamento del recupero unitario del complesso, nonché essere rispettosi dei caratteri storico artistici e di quant'altro necessario alla tutela dei beni insistenti sull'area, ancorché non individuabili allo stato attuale di conoscenza e da verificare in fase di esame di progetto.

Il soggetto beneficiario del trasferimento è tenuto a garantire l'attuazione delle prime due fasi del Programma di Valorizzazione anche se sono previsti interventi da parte di soggetti appaltatori e/o concessionari. Pertanto, qualora, per ragioni indipendenti dalla volontà della Regione, il Programma non trovasse completa attuazione, dovranno essere concordate con il Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Piemonte, che dovrà coinvolgere l'Agenzia del Demanio, le azioni necessarie, anche parzialmente modificative del Programma di valorizzazione presentato, idonee a garantire tale completa attuazione.

La terza fase del Programma di Valorizzazione, meramente eventuale, laddove eseguita anche in parte, sarà oggetto di *osservazione* da parte dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Segretariato Regionale del MiBACT per il Piemonte, nell'ottica della massima collaborazione istituzionale volta al comune fine di perseguire un reale ed efficace sviluppo del Forte di Exilles, in coerenza con i principi del federalismo culturale.

La Regione Piemonte, in quanto soggetto beneficiario del trasferimento, è tenuto a far rispettare integralmente gli obblighi di cui ai commi precedenti anche ai soggetti terzi a cui sarà affidata l'attuazione del Programma di Valorizzazione, ivi compresa la gestione e/o concessione del Forte vigilando rigorosamente sul rispetto degli stessi.

Articolo 5

(Criteri organizzativi per l'attuazione degli interventi di recupero)

L'insieme degli interventi di restauro e riqualificazione e delle relative aree di pertinenza del Forte di Exilles è riportato nell'allegato C "*Programma di Valorizzazione ai sensi del D.Lgs. 85/2010*" e sarà sviluppato più dettagliatamente nella successiva fase di procedura pubblica per la concessione di valorizzazione ex art. 3 bis DL 351/2001.

Articolo 6

(Criteri organizzativi e standard per la gestione del bene)



La conduzione delle attività previste dal Programma di Valorizzazione è affidata alla Regione Piemonte ovvero ai soggetti individuati nel precedente articolo 5, sotto la stretta sorveglianza della Regione Piemonte. La stessa vigilerà sulle modalità di utilizzazione e gestione dei beni con particolare riguardo alla loro fruizione pubblica, impegno a cui gli stessi soggetti verranno vincolati attraverso specifiche clausole inserite nei relativi atti.

Articolo 7

(Modalità e tempi di realizzazione del programma e copertura finanziaria)

Nella fase 1, le modalità ed i tempi di attuazione, fatto salvo quanto precisato in premesse, nonché l'ammontare degli investimenti necessari e le modalità di copertura degli stessi, sono indicati nel programma di valorizzazione approvato.

Nella fase 2, ove non viene data attuazione diretta agli interventi da parte della Regione Piemonte, sia le modalità ed i tempi di attuazione del Programma di Valorizzazione che l'ammontare degli investimenti necessari e le modalità di copertura degli stessi saranno specificati negli atti di gara.

In ogni caso i predetti investimenti e relativa tempistica non potranno discostarsi, se non in via migliorativa, dalla quantificazione dell'investimento e dal termine massimo indicato nel Programma di Valorizzazione allegato "C", ferme restando le eventuali variazioni normative vigenti in materia al momento dell'attuazione.

Articolo 8

(Modalità e tempi per il trasferimento in proprietà del bene)

Sulla base del presente Accordo di Valorizzazione, la Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta dell'Agenzia del Demanio, entro 180 giorni dalla sottoscrizione del medesimo, provvederà, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010 e degli articoli 112, comma 4, e 54, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., al trasferimento, a titolo gratuito, della proprietà del bene demaniale di cui al precedente articolo 1 alla Regione Piemonte, mediante la stipula di apposito atto pubblico nel quale saranno riportati tutti gli impegni assunti dall'Ente territoriale con il presente Accordo ed atti presupposti.

Gli adempimenti catastali saranno svolti a cura e spese della Regione Piemonte, mentre le eventuali ricerche storiche sugli atti di provenienza, ove necessarie, verranno svolte congiuntamente fra la Regione Piemonte e la Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta dell'Agenzia del Demanio.

Il trasferimento del compendio ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova, con contestuale immissione dell'Ente territoriale nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi.

Il compendio trasferito ai sensi del precedente comma 1 resta soggetto al regime del Demanio Pubblico – ramo storico, archeologico e artistico e continua ad essere sottoposto alla disciplina di tutela e salvaguardia di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 85/2010, la stipula dell'atto pubblico di trasferimento di cui al presente articolo è esente da ogni diritto e tributo.

Articolo 9

(Clausola di salvaguardia)

Gli impegni assunti dalla Regione Piemonte con il presente Accordo di Valorizzazione, relativamente al compendio denominato Fortificazione di Exilles (TO) saranno integralmente riportati nell'atto di trasferimento di cui al precedente articolo 8.

In particolare, gli impegni, le prescrizioni e le condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 (con eccezione della fase 3 in quanto prevista come eventuale) del presente Accordo di Valorizzazione - ferma restando la perentorietà del programma temporale, nei limiti di legge, solo per quanto attiene l'attuazione degli interventi di recupero da parte dei soggetti terzi individuati con procedure di evidenza pubblica - costituiscono obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse saranno altresì trascritte nei registri immobiliari.

Il Segretario Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Piemonte qualora verifichi l'inadempimento, da parte della Regione Piemonte, delle obbligazioni di cui al precedente comma 2, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, darà comunicazione delle accertate inadempienze alla Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta dell'Agenzia del Demanio, ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di trasferimento.

Per le finalità di cui al precedente comma 3, considerati i tempi necessari per l'attuazione del Programma di Valorizzazione oggetto del presente Accordo, la Regione Piemonte provvederà a trasmettere, entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'intera durata di attuazione del Programma



stesso, una dettagliata relazione che illustri al Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Piemonte e alla competente Soprintendenza, lo stato di avanzamento dell'iniziativa, con riferimento agli interventi eseguiti direttamente e/o dai soggetti attuatori rapportati al cronoprogramma contenuto nel Programma di Valorizzazione (allegato "C").

Tale trasmissione perdurerà anche per la fase 3, seppur non per le finalità del precedente comma 3, ma per quelle del comma 7 dell'art. 4.

ALLEGATI

- Allegato "A": *Planimetria catastale del bene;*
- Allegato "B": *Visure catastali;*
- Allegato "C": *Programma di valorizzazione ai sensi del D.Lgs. 85/2010.*

Per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo –Segretariato Regionale per il Piemonte:

Per l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale del Piemonte e Valle d'Aosta:

Per la Regione Piemonte:

Torino, il __/__/____